

Ferrovie dello Stato  
UA 17/3/2008  
RFI-DTC\A0011\P\2008\0001188

Direzione Tecnica  
Ufficio

**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
**Dipartimento per i trasporti terrestri**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caraci, 36

00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(secondo indirizzo)

Loro Sedi

**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
s.m. Uff. Movimenti e Trasporti  
V.le Castro Pretorio, 123

00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Sig. Amministratore Delegato

Scdc

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
(secondo indirizzo)

Loro Sedi

**OGGETTO:** Prescrizione. Modifiche ed integrazioni alla Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0003227 del 06/12/2006 avente come oggetto "Norme e condizioni specifiche per la circolazione dei treni merci con un solo agente addetto alla condotta senza agente di accompagnamento dei treni"

Gli artt. 25 e 27, commi 3 del D.L.vo del 10 agosto 2007 n. 162 dispongono che "in attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilità con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato dal presente decreto" e "al fine di garantire la continuità del presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'art. 4 resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per

AGENZIA ITALIANA S.p.A. - R.F.I.

Ministero dei Trasporti  
Viale Caracciolo, 36 - 00157 Roma  
Tel. 06/49991 - Fax 06/49992

ScdS - Sede Nazionale Direzione Tecnica  
Viale Caracciolo, 36 - 00157 Roma  
Tel. 06/49991 - Fax 06/49992  
E-mail: [scds@rfi.it](mailto:scds@rfi.it)



quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A.”.

In conformità a quanto sopra, si specifica quanto segue.

A parziale modifica di quanto disposto nel punto 2.4 della Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0003227 del 06/12/2006, avente come oggetto “Norme e condizioni specifiche per la circolazione dei treni merci con un solo agente addetto alla condotta senza agente di accompagnamento dei treni”, si prescrive che l'agente di condotta della locomotiva di testa, qualora la locomotiva sia attrezzata con terminale GSM-R di tipo veicolare (Cab radio), associ il telefono GSM-R di tipo palmare al numero funzionale identificativo del secondo agente di condotta anziché del personale di accompagnamento.

Resta inteso che, in tale caso, la conferma verbale ad inizio servizio al DM/DCO di giurisdizione dell'avvenuta associazione di entrambe le apparecchiature, deve avvenire tramite chiamata con il terminale GSM-R di tipo veicolare (Cab radio).

Inoltre, relativamente ai treni ad agente solo con locomotive dotate, in via transitoria, di telefoni GSM-R di tipo palmare collegato ad antenna esterna (Car Kit), si prescrive che il palmare sia costantemente posto sulla relativa base durante tutta l'effettuazione del servizio, ad eccezione dei casi in cui sia richiesto al personale di condotta l'allontanamento temporaneo dalla cabina di guida.

Relativamente ai suddetti casi di allontanamento temporaneo dalla cabina di guida o dal mezzo di trazione (punto 2.8. della Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0003227 del 06/12/2006) si fa presente che, coerentemente agli obblighi dettati dal punto 2.6 della stessa Prescrizione, il personale di condotta dovrà dare avviso al DM della località di servizio verso la quale il treno è diretto o al DCO di giurisdizione di tale allontanamento specificando, nei treni attrezzati con Cab radio, che l'allontanamento avverrà con il telefono GSM-R di tipo palmare associato al numero funzionale identificativo del secondo agente di condotta.

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 così come modificato dal suddetto decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

  
Michele Mario Elia